



*Direzione Processo Legislativo
Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale*

ELEZIONI POLITICHE

24 -25 FEBBRAIO 2013

Vademecum



DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO

Direttore: Silvia Bertini

**SETTORE STUDI, DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE
OSSERVATORIO ELETTORALE**

Dirigente: Aurelia Jannelli

Redazione a cura di:
Gian Piero Valenti

Duplicazione a cura del Centro Stampa del Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757375 – 5757703 - 5757497

orario, dal lunedì al giovedì: 9,00-13,00; 14,00-16,00

venerdì: 9,00-13,00.

www.consiglioregionale.piemonte.it/osservatorio/index.htm
e-mail: osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it



ELEZIONI POLITICHE
24 -25 febbraio 2013

VADEMECUM

febbraio 2013

OSSERVATORIO ELETTORALE

Indice

Elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013	1
Calendario dei principali adempimenti elettorali	1
Guida pratica al voto	12
Quando si vota.....	12
Per cosa si vota.....	12
Chi vota	12
Espressione del voto.....	13
Lo scrutinio	13
Il voto nella circoscrizione estero.....	14
Ineleggibilità Incompatibilità Incandidabilità	15
Ineleggibilità.....	15
Incompatibilità	16
Incandidabilità.....	17
Il sistema elettorale per l'elezione di Camera e Senato	21
La disciplina della campagna elettorale	25
Limiti e pubblicità delle spese elettorali	25
Disciplina dei finanziamenti privati ai singoli candidati.....	25
Il mandatario elettorale.....	25
Disciplina dei finanziamenti privati ai partiti.....	25
Limiti alle spese elettorali	26
Tipologia delle spese elettorali.....	26
Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati.....	27
Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati	28
Controlli sulla regolarità dei rendiconti presentati dai candidati	29
Rimborsi Elettorali	32
I mezzi di informazione.....	38
Delibera n. 666/12/Cons.....	38
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013.....	38
Garante Privacy - provvedimento 10.01.2013,	53
Garante per la protezione dei dati personali.....	54
Trattamento dati per attività di propaganda elettorale – esonero dall'informativa	54
I decreti presidenziali	58
D.P.R. 22 dicembre 2012 , n. 225 Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.....	58
D.P.R. 22 dicembre 2012 , n. 226 Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	59
D.P.R. 22 dicembre 2012 Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica.	60
D.P.R. 22 dicembre 2012 Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio	

nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati.63

ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013

CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

Lunedì 24 dicembre 2012

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del D.P.R. 22/12/2012 n. **225** di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del D.P.R. 22/12/2012 n. **226** di **convocazione dei comizi elettorali** per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013.

La prima riunione delle Camere dopo le votazioni è **fissata per venerdì 15 marzo**.

Assegnazione, con decreto del Presidente della Repubblica, alle singole circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della Circoscrizione Estero, del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Da lunedì 24 dicembre 2012 , data di convocazione dei comizi elettorali, alle ore 15 di martedì 25 febbraio 2013, chiusura delle operazioni di voto.

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (*Legge 22 febbraio 2000 n. 28 art. 9*).

La comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazioni in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e candidati in competizione.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, co. 1).

La trasmissione dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sui mezzi radiotelevisivi è ammessa esclusivamente secondo le forme di cui all'art. 4 della L. 28/2000.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4 n. 9).

Divieto di fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (*L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 5, co. 2*).

Da lunedì 24 dicembre 2012 al 22 febbraio 2013

Dal giorno di indizione dei comizi elettorali i comuni, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, in base a proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (*L. 10 dicembre 1993 n. 515, art. 19*).

Entro giovedì 27 dicembre 2012 (entro tre giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi)

Costituzione, presso la Corte di Cassazione, dell'Ufficio elettorale centrale nazionale (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 12*).

Costituzione presso la Corte d'Appello o presso il Tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della circoscrizione, dell'Ufficio centrale circoscrizionale (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 13*).

Costituzione, presso la Corte d'Appello, o il Tribunale del capoluogo della regione dell'Ufficio elettorale regionale (*D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 7*).

Giovedì 10 gennaio 2013 (quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione)

Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali a cura dei Sindaci dei comuni; il manifesto dovrà essere affisso all'albo pretorio on line e in altri luoghi pubblici (*D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 art. 11. co. 4*).

Da giovedì 10 gennaio a domenica 20 gennaio 2013 (10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale (*D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33*).

Da venerdì 11 gennaio a domenica 13 gennaio 2013 (tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione – D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 art. 15).

- Deposito in triplice esemplare, presso il Ministero dell'Interno, dei **contrassegni** con i quali i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati, dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.¹
- Effettuazione della dichiarazione di collegamento in coalizione, da parte dei partiti o gruppi politici organizzati (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 bis co. 1 e 2 e D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8*).
- Deposito, da parte dei partiti o gruppi politici organizzati, del programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Se collegati in coalizione, essi depositano un unico programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 14 bis co. 3*).
- Presentazione, presso il Ministero dell'Interno, della designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo politico incaricati di effettuare il deposito presso l'Ufficio centrale

¹ Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato (*D.P.R. 361/57 art. 15 co. 1*). Quanto ai criteri di ammissibilità si rinvia all'articolo 14, commi 2,3,4,5,6 del D.P.R. n. 361/1957

circoscrizionale (per la Camera), ovvero presso l'Ufficio elettorale regionale (per il Senato), della lista dei candidati e dei relativi documenti (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 17 co. 1 e D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8*).

Da lunedì 14 gennaio a martedì 15 gennaio 2013 (1° e 2° giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il deposito dei contrassegni)

Il Ministero dell'Interno restituisce ai depositanti al loro domicilio eletto in Roma, un esemplare del contrassegno da loro presentato con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora il Ministero ravvisi un contrassegno non conforme ² invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Contro tale invito è possibile fare opposizione al Ministero dell'interno entro il termine di 48 ore. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 16*).

Entro sabato 19 gennaio 2013 (entro il 36° giorno antecedente quello della votazione)

Il Ministero dell'Interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i nominativi del rappresentante effettivo e di quello supplente designati da ciascun partito o gruppo politico ai fini dell'effettuazione del deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 17 co. 1*).

Analogha comunicazione viene fatta agli Uffici elettorali regionali relativamente ai nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature per l'elezione del Senato (*D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8 co. 1*).

Da domenica 20 gennaio a lunedì 21 gennaio 2013 (tra le ore 8 del 35° e le ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione)³

Gli uffici comunali, per garantire l'immediato rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione delle liste, rimarranno aperti ininterrottamente nei giorni di domenica e lunedì.

Deposito presso gli uffici centrali circoscrizionali per l'elezione della Camera (sono 27 e vengono costituiti presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale) e presso gli uffici elettorali regionali per l'elezione del Senato (sono 20 e vengono costituiti presso la Corte d'Appello o il Tribunale capoluogo della regione):

- delle liste dei candidati;
- degli atti di accettazione delle candidature;
- dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati;
- delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati firmate, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

³ Gli uffici comunali, per garantire l'immediato rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione delle liste dei candidati rimarranno aperti ininterrottamente nei giorni di domenica e lunedì dalle ore otto alle ore 20. Gli stessi Uffici dovranno rimanere aperti nei giorni immediatamente precedenti, ovvero giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 anche nelle ore pomeridiane.

Queste dichiarazioni devono essere corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 20 co. 1-3*).

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno, depositato presso il Ministero dell'interno, la lista intenda distinguersi (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 20 co. 7*).

Ciascuna dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a designare, presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione (22 febbraio) al Segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti di seggio, ovvero verrà consegnato a costoro il sabato pomeriggio precedente o la mattina delle elezioni, purché prima che abbiano inizio le votazioni (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 20 co. 8, art. 25*).

Anche per il Senato la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti (*D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8 co.1, art. 9*).

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da:

- Notai
- Giudici di pace
- Cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'Appello, dei Tribunali ovvero sezioni staccate dei tribunali
- Segretari delle Procure della Repubblica
- Presidenti delle Province
- Sindaci
- Assessori comunali e provinciali
- Presidenti dei consigli comunali e provinciali
- Presidenti e vice-presidenti dei consigli circoscrizionali
- Segretari comunali e provinciali
- Funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della provincia
- Consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al Presidente della Provincia e al Sindaco.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o dai soggetti sopra elencati.

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

In relazione al potere di autenticazione demandato dall'art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (cfr. circolare Ministero Interno, Direzione centrale Servizi elettorali, n. 48/2012).

Nessuna sottoscrizione è richiesta (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 2; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 3):

- per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;
- per i partiti o gruppi politici che siano collegati in coalizione con almeno due partiti o gruppi di cui al punto precedente e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati;
- per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.
- Il D.L. n. 223 del 18 dicembre 2012, convertito con modificazioni nella L. 31/12/2012 n. 232, limitatamente alle elezioni politiche 2013, ha stabilito che nel caso di elezioni anticipate con scioglimento delle Camere oltre 30 giorni prima della scadenza naturale della legislatura, il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature **è ridotto ad un quarto** rispetto a quanto previsto nell'articolo 18 bis del D.P.R. n. 361/1957 ⁴.

A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Da domenica 20 gennaio a lunedì 21 gennaio 2013: accertamento delle condizioni di incandidabilità (tra le ore 8 del 35° e le ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione).

In occasione della presentazione delle liste dei candidati l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, l'Ufficio elettorale regionale per il Senato, l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, verificano, per ciascun candidato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'art. 1 del D.L. n. 235/2012 ⁵. Gli stessi Uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1 del citato decreto.

⁴ Art. 18-bis. 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

⁵ Art. 1 (Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Avverso la decisione confermativa di incandidabilità, entro 48 ore dalla comunicazione, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale (*D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 art. 2 co.3*).

Da domenica 20 gennaio a venerdì 22 febbraio 2013 (dalla data di presentazione delle candidature fino alla chiusura della campagna elettorale, penultimo giorno antecedente quello della votazione)

Le emittenti radiotelesive possono trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (*Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 3 e art. 4 co. 3 e 5*).

Entro lunedì 21 gennaio 2013 (34° giorno antecedente quello della votazione)

Termine per la domanda ai sindaci degli spazi per le affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur non presentando liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 (c.d. fiancheggiatori)
(*L. 4 aprile 1956 n. 212 art. 4, co.1*).

Da martedì 22 gennaio a venerdì 25 gennaio 2013 (dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare in ogni centro abitato, con popolazione superiore a 150, speciali spazi da destinare, a mezzo tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali e manifesti, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni (*L. 4 aprile 1956 n. 212, art. 2 co. 1*).

Martedì 22 gennaio 2013 (entro il 33° giorno antecedente quello della votazione ovvero entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della lista di candidati)

Designazione di rappresentanti supplenti (in numero non superiore a due) incaricati di effettuare il deposito del contrassegno, qualora i rappresentanti designati siano impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto (*D.P.R. 361/57 art. 17 co. 2*).

Entro tale termine entro l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno;
- ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'Interno;
- verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito;
- cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia

stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

- cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
- (D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, art.22 co.1).

Entro la stessa giornata delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte all'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 22 co. 1-2).

Mercoledì 23 gennaio 2013 (giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame delle candidature)

Ore 12: riunione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per deliberare in merito all'ammissibilità delle liste, uditi eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammessi nuovi documenti (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 22 co. 3).

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 23).

Per il Senato la verifica sulla regolarità della presentazione delle candidature effettuata, nei medesimi termini previsti per la Camera, da ciascun Ufficio elettorale regionale e sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati delle liste di candidati (D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 10).

Entro venerdì 25 gennaio 2013, ovvero entro 48 ore dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale (ricorso avverso la decisione dell'Ufficio circoscrizionale)

I delegati di lista, possono presentare ricorso contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il ricorso deve essere depositato, **entro il suddetto termine**, a pena di decadenza, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale che ha adottato la decisione contestata ed è trasmesso dallo stesso **all'Ufficio centrale nazionale**, nella stessa giornata. L'Ufficio decide nei due giorni successivi e le sue decisioni sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 23).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati per l'elezione del Senato adottate dagli Uffici elettorali regionali i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale, costituiti ai fini dell'elezione della Camera, secondo le modalità e nei termini previsti per i ricorsi alla Camera (D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 10 co. 6 e art. 7).

Entro venerdì 25 gennaio 2013 (entro il 30° giorno antecedente quello della votazione)

Comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, delle liste ammesse con un esemplare del relativo contrassegno.

L'Ufficio centrale nazionale, accertata la regolarità delle dichiarazioni provvede entro il 4 febbraio (20° giorno precedente quello della votazione), alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 bis co. 5).

Entro venerdì 25 gennaio (se non è stato presentato ricorso) o lunedì 28 gennaio 2013 (se è stato presentato ricorso)

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, procede alla:

- assegnazione, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, del numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio.
- trasmissione alla prefettura capoluogo della circoscrizione delle liste ammesse con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno per la stampa delle schede medesime (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 24*).

Analoga procedura si applica per il Senato (*D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 11*).

Entro venerdì 25 gennaio nomina da parte del Presidente della Corte d' Appello competente per territorio dei presidenti di seggio (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 35 co. 1*).

Venerdì 25 gennaio 2013 (30° giorno antecedente quello della votazione)

- Scadenza del termine, per la Commissione elettorale mandamentale, per l'iscrizione nelle liste elettorali, di coloro che acquistano il diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative (*D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32*).
- Divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' altresì vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile (*L. 4 aprile 1956 n. 212, art. 6 co. 1*).

Da venerdì 25 gennaio a sabato 23 febbraio 2013 (entro i trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle votazioni)

Agevolazioni postali: a ciascuna lista di candidati sono accordate tariffe postali agevolate per invii di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione. Le istruzioni e le modalità da osservare sono consultabili sul sito www.poste.it

Agevolazioni fiscali: nei novanta giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni (*L. 10 dicembre 1993 n. 515, artt. 17, 18*).

Da mercoledì 30 gennaio e lunedì 4 febbraio 2013 (tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni)

Designazione, ad opera della Commissione elettorale comunale, degli scrutatori tra coloro che sono iscritti all'apposito albo (*L. 8 marzo 1989, n. 95 art. 6 co. 1 e D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 38*).

Entro lunedì 4 febbraio 2013 (entro il 20° giorno antecedente quello della votazione)

Publicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad opera dell'Ufficio centrale nazionale, dell'elenco dei collegamenti ammessi (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 bis co. 5*).

Entro sabato 9 febbraio 2013 (entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni)

Scadenza del termine per la pubblicazione delle liste nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Le Prefetture capoluogo di circoscrizione provvedono alla stampa, su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, delle liste dei candidati, nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 24*).

Analoga procedura si applica per il Senato (*D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 11 co. 1, lett. c*).

Gli elettori affetti da grave infermità, tale da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo.

A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio (*D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, art. 1 co. 3*)⁶.

Da sabato 9 febbraio a venerdì 23 febbraio 2013 (nei quindici giorni antecedenti la data delle votazioni)

Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. (*Legge 22 febbraio 2000 n. 28 art. 8 co. 1*).

Entro giovedì 14 febbraio 2013 (entro il 10° giorno antecedente la data delle votazioni)

La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 29*).

Da martedì 19 febbraio 2013 a lunedì 25 febbraio 2013 (dal 5° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio delle tessere

⁶ convertito, con modificazioni, nella L. 27 gennaio 2006 n. 22 (G.U. n. 23/2006)

elettorali non consegnate a domicilio o dei loro duplicati in caso di smarrimento, deterioramento o furto dell'originale. *(D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, art. 9).*

Entro venerdì 22 febbraio 2013 *(entro il venerdì precedente l'elezione)*

I delegati di lista (ex art. 20 DPR 361/1957), designano all'Ufficio di ciascuna sezione elettorale e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti di lista. L'atto di designazione è presentato al segretario del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti delle singole sezioni elettorali.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato entro le ore 12 del giorno dell'elezione, alla Cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale della circoscrizione. *(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 25).*

Invio ai sindaci da parte della Prefettura, dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, unitamente ai pacchi delle schede di votazione.

Sabato 23 febbraio 2013 (giorno che precede le elezioni)

Ore antimeridiane: consegna al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione di tutto il materiale occorrente per le operazioni di voto *(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 30).*

Ore 16: Costituzione degli uffici elettorali di sezione ad opera dei rispettivi presidenti (nominati dal Presidente della Corte d'Appello competente per territorio entro il 30° giorno precedente la votazione) *(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 41).*

Entro domenica 24 febbraio 2013 (entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione)

Presentazione alla Cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale circoscrizionale dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale *(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 25 co. 2).*

Domenica 24 febbraio 2013 ore 8.00 (giorno della votazione)

Il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione.

Le operazioni di voto proseguono sino alle ore 22.00 ora di chiusura dei seggi *(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 46, co. 1 e 3 e art. 64, co 1 e 2).*

Lunedì 25 febbraio 2013

Ore 7.00: Riapertura della votazione

Ore 15.00: Chiusura delle operazioni di voto
(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 64 bis).

Lunedì 25 febbraio 2013 ore 15.00

Apertura delle operazioni di scrutinio che proseguono senza interruzione e sono ultimate entro le **ore 14.00 di martedì 26 febbraio.**

Si procede prima alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato, concluse le quali si effettueranno quelle per l'elezione della Camera *(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 73 co. 1).*

GUIDA PRATICA AL VOTO

QUANDO SI VOTA

Domenica 24 febbraio 2013

I seggi aprono alle ore 8 e chiudono alle ore 22

Lunedì 25 febbraio 2013

I seggi aprono alle ore 7 e chiudono alle ore 15

(*D.P.R. 361/1957, artt. 46, 64, 64-bis*).

PER COSA SI VOTA

Si vota per rinnovare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.

Il numero dei deputati è di 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori è di 315, 6 dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

CHI VOTA

Elettorato attivo

Votano per l'elezione delle due Camere i cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, che hanno compiuto il 18° anno di età per l'elezione dei deputati (*Costituzione, art. 48, co. 1. e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 1*) e il 25° anno di età per l'elezione dei senatori (*Costituzione, art. 58, co. 1, e D.Lgs 20 dicembre 1993, n. 533, art. 13, co. 1*).

Votano, inoltre, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali previste ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, art. 5.

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (*Costituzione, art. 48, terzo comma*).

La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo (*D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 2*).

Sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal diritto di elettorato attivo:

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione personali, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza personali detentive oppure alla libertà vigilata oppure al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell' art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- i condannati a pena che importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato attivo.

Elettorato passivo

Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età (*Costituzione, art. 56, co. 3, e art. 58, co. 2*).

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

ESPRESSIONE DEL VOTO

L'elettore ha a disposizione una sola scheda (per ciascuna delle Camere) che riproduce i contrassegni di tutte le liste presentate. I contrassegni delle liste collegate in una coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.

L'ordine delle coalizioni e delle liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti mediante sorteggio.

Ogni contrassegno è riprodotto con il diametro di tre centimetri (*D.P.R. 361/1957, art. 31, comma 27; D.Lgs. 533/1993, artt. 11, comma 3*).

Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Non è prevista l'espressione di preferenze⁷. (*D.P.R. 361/1957, art. 4; D.Lgs. 533/1993, art. 14*).

Sono previste disposizioni specifiche per consentire l'esercizio del diritto di voto a determinate categorie di cittadini: militari, forze di polizia e vigili del fuoco fuori sede per servizio, naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, degenti in ospedali e case di cura, ciechi, affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità (*D.P.R. 361/1957, artt. 49-55*).

Il D.P.R. n. 223 del 18 dicembre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2012, n. 232, ha disposto, all'articolo 2, che gli elettori italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio, possano, in occasione delle elezioni politiche 2013, esercitare, secondo le modalità ivi indicate, il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale (Camera e Senato) in cui è compreso il comune di Roma Capitale.

LO SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono essere proseguite senza interruzione e completate entro le ore 14 del giorno successivo, ovvero martedì 26 febbraio. (*D.P.R. 361/1957, artt. 67, 68 e 73*).

Per prime vengono scrutinate le schede votate per il Senato, dopodiché si procede con quelle per l'elezione della Camera.

Per quanto concerne la Circoscrizione Estero, le operazioni di scrutinio delle schede votate per corrispondenza dagli elettori italiani residenti all'estero arrivate in Italia e prese in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, sono effettuate in appositi seggi istituiti, avranno inizio alle ore 15 del lunedì della votazione, contestualmente allo scrutinio delle schede votate sul territorio nazionale. Saranno considerate valide le buste contenenti schede pervenute al Consolato entro le ore 16 del giovedì precedente la votazione in Italia e arrivate agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio dello scrutinio.

⁷ Diversamente da quanto accade nella circoscrizione Estero.

IL VOTO NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

I cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E⁸), iscritti nelle liste elettorali delle Circoscrizioni Estero, possono votare nello Stato in cui risiedono in occasione di elezioni politiche e di referendum popolari abrogativi e confermativi.

In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 deputati e 6 senatori⁹.

La Circoscrizione Estero è suddivisa in ripartizioni geografiche:

- 1) Europa;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Oceania, Antartide.

Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza.

In ciascuna ripartizione vengono eletti un deputato e un senatore, mentre i rimanenti due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti fra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (*Legge 27 dicembre 2001, n. 459 - art. 6*).

Gli elettori iscritti nella circoscrizione estero votano per corrispondenza o possono esercitare l'opzione per il voto in Italia.

Il voto per corrispondenza viene esercitato negli stati esteri con i quali il Governo italiano ha concluso specifici accordi, mentre i cittadini italiani residenti nei Paesi con i quali non sia stato possibile concludere tali intese possono votare esclusivamente facendo rientro in Italia¹⁰.

Per quanto attiene alle modalità procedurali di espressione del voto si rinvia alla lettura degli articoli da 12 a 15 della legge 459/2001 e al DPR 104/2003, nonché al seguente sito della Farnesina:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala Stampa/ArchivioNotizie/Approf PostingDettaglio/2012/11/20121115_Politiche2013.htm

⁸ Acronimo che sta per Anagrafe Italiani Residenti all'Estero; la normativa di riferimento è costituita dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 "*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*" e dal D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 "*Regolamento di attuazione della Legge 27 dicembre 2001, n. 459*".

⁹ L'attribuzione dei seggi avviene con metodo proporzionale a livello delle quattro ripartizioni in cui è divisa la circoscrizione estero.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa (anche sopravvenuta), un seggio rimanga vacante, il medesimo è attribuito, nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza o, in assenza di questi nell'ordine della lista (Legge 27 dicembre 2001, n. 459 art. 15 e 16).

¹⁰ I cittadini italiani residenti all'estero non hanno l'obbligo di votare per corrispondenza. La legge 27 dicembre 2001, n. 459 prevede infatti che l'elettore possa optare per l'esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale cui è iscritto. Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'elettore che abbia optato per l'esercizio del voto in Italia, salvo che questi non si sia potuto avvalere del "voto per corrispondenza", in quanto residente in uno Stato in cui non vi è rappresentanza diplomatica italiana oppure in quelli con cui i governi non sia stato possibile concludere le intese. In questo caso, si ha diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per il rientro in Italia, presentando apposita documentazione (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, art. 22).

INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA' INCANDIDABILITA'

INELEGGIBILITA'

Le cause di ineleggibilità a deputato e senatore sono disciplinate dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*), che si applica anche all'elezione del Senato in forza del rinvio operato dall'art. 5 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica (*D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 533*).

Ai sensi del citato articolo, non sono eleggibili alla carica di deputato e senatore:

- i presidenti delle Giunte provinciali;
- i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i capi di gabinetto dei ministri;
- il Rappresentante del Governo presso la Regione Autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
- i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza.

Le cause di ineleggibilità appena elencate sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Un'ipotesi specifica di ineleggibilità è quella a carico dei magistrati nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali sono stati trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. L'ineleggibilità è prevista anche in caso di scioglimento anticipato della Camera o di elezioni suppletive. In ogni caso i magistrati, per essere eleggibili, devono trovarsi in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni (*D.P.R. 631/1957, art. 8*).

Ulteriori cause di ineleggibilità riguardano coloro che abbiano rapporti con governi stranieri: diplomatici, consoli, vice-consoli (a eccezione di quelli onorari), ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, nonché in generale tutti coloro che, pur conservando la cittadinanza italiana, abbiano un impiego da governi stranieri (*D.P.R. 361/1957, art 9*).

Non sono, inoltre, eleggibili (*D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, art 10*):

- coloro che siano titolari di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato;
- i soggetti titolari o legali rappresentanti di società o di imprese private titolari di contratti di opere o di somministrazioni, di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica;
- i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese private sussidiate dallo Stato in modo continuativo; i relativi consulenti legali e amministrativi.

Ulteriori cause di ineleggibilità sono individuate dall'art. 3, comma 9, del *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*, in base al quale non sono eleggibili a membro del Parlamento il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di un'Azienda sanitaria locale.

Infine, ai sensi dell'articolo 1485 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 “*Codice dell'ordinamento militare*”, non sono eleggibili a deputati gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. La causa di ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

In base alla normativa ordinaria, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei Deputati (*D.P.R. 361/1957, art. 7, c. 3*)¹¹. In caso di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni sono cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale (*D.P.R. 361/1957, art. 7 u.c.*)¹².

L'efficacia di tale normativa è stata temporaneamente sospesa dal **D.L. n. 223/2012** recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013*”, che è intervenuta sui **termini di rimozione delle cause di ineleggibilità** alla carica di deputato e di senatore, prevedendo, alla lettera d) dell'articolo 1, e *limitatamente alla prossima competizione elettorale*, che dette cause non hanno effetto se le funzioni esercitate (e che impediscono l'elezione) siano cessate nei **sette giorni** successivi alla data del decreto di scioglimento, qualora questo anticipi la scadenza naturale della legislatura di oltre 30 giorni rispetto a quella sancita dall'articolo 60, primo comma, della Costituzione.

INCOMPATIBILITA'

La Costituzione prevede diverse cause di incompatibilità:

- tra la carica di deputato e quella di senatore (Costituzione, art. 65, secondo comma);
- tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (Costituzione, art. 84, secondo comma);
- tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura (Costituzione art. 104, u.c.);
- tra parlamentare e consigliere o assessore regionale (Costituzione, art. 122, secondo comma);
- tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale (Costituzione, art. 135, sesto comma).

La Costituzione demanda, inoltre, all'art. 65 alla legge il compito di determinare ulteriori cause di incompatibilità.

Disposizioni di carattere generale in materia sono state dettate dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60 recante “*Incompatibilità parlamentari*”, che prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare e le cariche di nomina governativa o dell'amministrazione statale, cariche in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto della pubblica amministrazione o che ricevano contributi statali, cariche in società per azioni con prevalente esercizio di attività finanziaria, ma anche con l'ufficio di componente di

¹¹ L'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per i presidenti delle province, la decadenza dalle cariche elettive ricoperte (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 62).

¹² Con riferimento alle figure del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario di un'Azienda sanitaria locale, l'art. 3, comma 9, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dispone che le relative cause di ineleggibilità non operino se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura ovvero, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso gli stessi soggetti non sono eleggibili nelle circoscrizioni nelle quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'Azienda sanitaria locale presso la quale abbiano esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Inoltre, i soggetti candidati e non eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri. Specifiche disposizioni legislative hanno successivamente esplicitato e confermato per alcune singole cariche tali criteri generali di incompatibilità.

Divieti di cumulo del mandato parlamentare con altre cariche sono, inoltre, previsti da ulteriori disposizioni contenute in un considerevole numero di leggi ordinarie, tra le quali, la legge 27 marzo 2004, n. 78 “*Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio*”, che, inserendo l’art. 5-bis nella legge 18/1979 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia*), ha stabilito, tra l’altro, l’incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e l’ufficio di deputato o di senatore.

INCANDIDABILITA’

Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “***Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190***”¹³, raccoglie in un unico provvedimento la normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, nonché di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

I punti principali del testo, ai fini di questa pubblicazione, sono relativi a:

a) incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (art. 1)

Il decreto prevede l’incandidabilità al Parlamento italiano per le seguenti categorie:

- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale; si tratta dei delitti di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone);
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale (ad esempio corruzione, concussione, peculato);
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale¹⁴.

b) accertamento delle condizioni di incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (art. 2)

- L’accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati¹⁵.

¹³ Il d.l. 235/2012 è stato emanato in attuazione della delega conferita con la legge 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

¹⁴ Si tratta delle fattispecie criminose più gravi per le quali è anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere e che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità nella limitazione dell’elettorato passivo, sono state individuate sulla base di un indicatore oggettivo, predeterminato, senza operare alcuna selezione nell’ambito di una lista di reati che potrebbe apparire arbitraria).

¹⁵ Per i ricorsi avverso le decisioni di cancellazione dalla lista trova applicazione l’articolo 23 del DPR 361/1957, che così dispone: “Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all’articolo precedente, sono comunicate, nella

- L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, *in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione*, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, nonché d'ufficio, sulla base di atti o documenti di cui i suddetti uffici vengano comunque in possesso, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui trattasi.
- Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di esame di ammissibilità delle liste e prima della proclamazione degli eletti, gli uffici sopra indicati, per la parte di competenza, procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

c) accertamento dell'incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare (art. 3)

- Qualora una causa di incandidabilità sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione¹⁶. A tal fine le sentenze definitive di condanna, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665¹⁷ del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
- Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
- L'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità è valutata da ciascuna Camera interessata anche in sede di convalida del subentrante, in caso di surroga.

d) cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di governo (art. 6)

L'articolo 6 prevede che le condizioni che determinano l'incandidabilità alla carica di deputato o senatore si applicano anche per l'assunzione e lo svolgimento degli incarichi di governo previsti dall'art. 1, comma 2, della legge 215/2004, n. 215 (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Commissari straordinari di Governo).

- Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui trattasi. La dichiarazione è rimessa dall'interessato:
 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro;
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo.

stessa giornata, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.”

¹⁶ In base all'articolo 66 Cost “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità”.

¹⁷ L'art. 665 del c.p.p. individua il giudice competente per l'esecuzione del provvedimento di condanna.

- Le sentenze definitive di condanna durante il mandato comportano la decadenza dall'incarico¹⁸.
- Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

e) incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

- Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite per l'elezione alla carica di deputato e senatore¹⁹.

f) decorrenza e durata dell'incandidabilità (art. 13)

- L'art. 13 "Disposizioni comuni, transitorie e finali" dispone che l'incandidabilità decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza alla carica di senatore o deputato e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
- Anche in assenza della pena accessoria, l'incandidabilità non è inferiore a sei anni. In tutti i casi, se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell'incandidabilità o del divieto di incarichi di Governo è aumentata di un terzo.
- Per gli incarichi di governo nazionale vale la medesima durata dell'incandidabilità.

g) incandidabilità in caso di patteggiamento (art. 15)

- L'articolo 15 detta disposizioni comuni, prevedendo che l'incandidabilità operi anche quando la sentenza definitiva dispone l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).
- In nessun caso l'incandidabilità può essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza di riabilitazione è l'unica causa di estinzione anticipata sull'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il tempo residuo.
- L'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2,

¹⁸ Le sentenze definitive di condanna sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La decadenza di diritto dall'incarico ricoperto è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguarda quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

¹⁹ L'accertamento della condizione di incandidabilità comporta la cancellazione dalla lista dei candidati ed è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nonché d'ufficio, sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui trattasi. Per i ricorsi avverso le decisioni di cancellazione dalle liste trova applicazione l'art. 129 del d.lgs 104/2010. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di esame delle liste, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo. A tal fine, le sentenze definitive di condanna, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

lettera b) e c)²⁰, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al DPR 20 marzo 1967, n. 223.

Il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 “**Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42**, individua altre fattispecie di incandidabilità relative alla responsabilità politica del presidente della Giunta regionale, del presidente della provincia e del sindaco.

- L'articolo 2 del decreto legislativo prevede che in caso di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione; il Presidente rimosso è **incandidabile alle cariche elettive a livello locale**, regionale, **nazionale** ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni.
- L'articolo 6 del pari dispone che i sindaci e i presidenti di provincia, ritenuti responsabili di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, **non sono candidabili, per un periodo di dieci anni**, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del **Parlamento** e del Parlamento europeo.

²⁰ Non sono elettori:

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.

IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DI CAMERA E SENATO

Assegnazione seggi

Con l'intervento legislativo attuato dalla legge n. 270/2005, conosciuta come "legge Calderoli", veniva introdotto nell'ordinamento, mediante la parziale novella dei testi unici per l'elezione di Camera e Senato (rispettivamente D.P.R. n. 361/1957 e D. lgs n. 533/1993), il vigente sistema elettorale per le elezioni politiche. In luogo del precedente sistema **misto** a prevalenza maggioritaria (c.d. "legge Mattarella", che prevedeva l'assegnazione, in ciascuna circoscrizione territoriale, di tre quarti dei seggi con criterio maggioritario in altrettanti collegi uninominali e l'assegnazione dei restanti seggi con metodo proporzionale), il nuovo sistema è orientato in senso interamente proporzionale, con **premio di maggioranza in ambito nazionale e articolate soglie di sbarramento per liste e coalizioni**.

Per l'elezione dei 630 deputati della Camera la legge prevede che i partiti politici che si candidano a governare presentino un loro programma e indichino il nome del loro leader; i partiti hanno anche la possibilità di collegarsi tra loro in **coalizioni** e in tal caso devono presentare un identico programma politico ed indicare il capo della coalizione.

Gli elettori possono esprimere un solo voto per la lista di candidati prescelta e **non** è prevista l'espressione di **preferenze (c.d. lista bloccata)**.

Il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni elettorali, a ciascuna delle quali è attribuito un certo numero di seggi da eleggere in proporzione alla popolazione residente e nel cui ambito gli elettori votano una delle liste concorrenti, fatti salvi i dodici seggi da attribuire alla circoscrizione Estero.

I 617 seggi delle 26 circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione quindi di quello della Valle d'Aosta, sono ripartiti proporzionalmente, in ambito nazionale, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste.

Sono ammesse al riparto dei seggi:

- le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi

espressi e che contengano almeno una lista collegata, che abbia ottenuto almeno il 2%, ovvero

una lista di minoranze linguistiche riconosciute che abbia conseguito almeno il 20% e che si sia presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche;

- le liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4%;

- le liste di minoranze linguistiche con le caratteristiche sopra citate;

- le liste che hanno ottenuto il 4% a livello nazionale, ma che siano comprese in coalizioni che non abbiano conseguito il 10%.

Uniche eccezioni, la circoscrizione Valle d'Aosta che utilizza un sistema elettorale diverso (un deputato eletto con sistema maggioritario nel collegio uninominale) e la **circoscrizione Estero** (dodici deputati eletti, con metodo proporzionale, in quattro "ripartizioni").

Secondo la formula del "**maggioritario semplice**", nelle ventisei circoscrizioni del territorio nazionale la vittoria è assegnata alla lista, o alla coalizione di liste, che ottiene **il maggior numero di voti validi in sede nazionale**.

La vittoria alle elezioni ha come conseguenza l'assegnazione di **almeno 340 seggi**, il 55 % degli eletti sul territorio nazionale. La lista o la coalizione vincente può ottenerli in forza dei voti conseguiti, se quel numero di seggi, o ancora un numero maggiore, le spettano secondo una prima assegnazione effettuata con metodo proporzionale; li ottiene invece per assegnazione diretta se la ripartizione proporzionale gliene avrebbe assegnato

un numero inferiore. In questo caso il “**premio di maggioranza**” consiste nel numero di seggi necessario a colmare il divario tra i seggi che la lista o coalizione vincente otterrebbe secondo la ripartizione proporzionale e i 340 seggi che le sono comunque assegnati.

Come previsto dall'articolo 83 del D.P.R. 361/1967, così come modificato e integrato dalla L. n. 270/2005, la **ripartizione e l'assegnazione dei seggi** alle coalizioni ed alle liste è fatta direttamente dall'Ufficio centrale nazionale, che provvede anche alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Gli Uffici centrali circoscrizionali si limitano a determinare e trasmettere all'Ufficio centrale nazionale il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista ed il totale dei voti validi complessivamente espressi nella circoscrizione. Al termine delle operazioni di ripartizione e assegnazione dei seggi gli Uffici elettorali circoscrizionali procedono alla **proclamazione degli eletti** secondo le indicazioni dell'Ufficio centrale nazionale.

L'Ufficio elettorale centrale nazionale determina:

- a) la **cifra elettorale nazionale di ciascuna lista**, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di quella lista;
- b) la **cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione**, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che appartengono a quella coalizione;
- c) le **coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi**, ovvero quelle la cui cifra elettorale nazionale è pari o superiore al 10 % del totale nazionale dei voti validi e alle quali appartenga almeno una lista che abbia ottenuto almeno il 4 % del totale nazionale dei voti validi;
- d) le **liste ammesse alla ripartizione dei seggi**, nel rispetto delle soglie di cui all'articolo 83, comma 1 n. 3;
- e) la **lista, o la coalizione di liste** – tra quelle ammesse alla ripartizione dei seggi – **che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale**; questa lista, o coalizione di liste, è quella **vincitrice** e le spetta l'assegnazione di almeno **340** seggi, mentre tutte le altre liste e coalizioni, si ripartiscono i restanti 277 seggi.

Individuata la lista, o la coalizione di liste vincente, le operazioni di ripartizione e assegnazione dei seggi comprendono tre principali fasi:

1) **la ripartizione e assegnazione dei seggi in sede nazionale tra le liste non coalizzate e le coalizioni**; queste operazioni si concludono con l'assegnazione dei seggi in sede nazionale complessivamente alle coalizioni e quindi, singolarmente, alle liste **ammesse al riparto** che vi appartengono; a questo fine l'Ufficio elettorale centrale nazionale:

- a) effettua una prima ripartizione proporzionale dei 617 seggi fra coalizioni e liste non coalizzate ammesse; determina il **quoziente elettorale nazionale** (ottenuto dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali conquistate dalle coalizioni di liste e dalle liste singole per il numero dei seggi da attribuire) e assegna i seggi sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti;
- b) verifica se in base a questa prima ripartizione la lista o la coalizione “vincente” abbia ottenuto **almeno 340 seggi**; in caso positivo procede direttamente a ripartire fra le liste in sede nazionale i seggi assegnati cumulativamente alle coalizioni e, successivamente, ad assegnare quei seggi nelle circoscrizioni;
- c) in caso negativo, assegna 340 seggi alla lista vincente e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi fra le altre coalizioni e liste non coalizzate; anche in questo caso la formula di ripartizione è quella dei quozienti interi e dei maggiori resti;
- d) utilizzando ancora il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti **ripartisce fra le liste** che ne fanno parte i 340 seggi assegnati alla coalizione vincente; i 340 seggi sono invece ripartiti direttamente **fra le circoscrizioni** se a vincere le elezioni sia stata una lista non coalizzata;
- e) ripartisce infine tra le liste che ne fanno parte i seggi eventualmente assegnati ad altra coalizione;
- f) al termine di questa prima fase i 617 seggi risultano assegnati in sede nazionale

- cumulativamente alle coalizioni e singolarmente alle liste che vi appartengono.
- 2) l'**assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni alle coalizioni e alle liste non coalizzate**: queste operazioni sono anch'esse sostanzialmente proporzionali e sono dirette a far sì che i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione in base alla popolazione residente, siano ripartiti fra le coalizioni e le liste non coalizzate in base al numero di voti che ciascuna di esse ha ottenuto nella circoscrizione e – se attribuito – in base al rapporto proporzionale stabilito dal premio di maggioranza. Al termine di queste operazioni la somma dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione e liste non coalizzate dovrà essere uguale al totale dei seggi ad esse spettanti secondo la ripartizione effettuata in sede nazionale e, contestualmente, la somma dei seggi assegnati a tutte le coalizioni e liste non coalizzate in ciascuna circoscrizione dovrà essere uguale al numero di seggi assegnati alla circoscrizione in base alla popolazione residente;
 - 3) la **ripartizione** fra le liste ammesse al riparto dei seggi spettanti a ciascuna coalizione **nelle circoscrizioni**. La formula utilizza il **quoziente circoscrizionale di coalizione**, pertanto il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione a ciascuna lista è proporzionale ai voti che essa ha ottenuto sia nei confronti delle altre liste della coalizione nella circoscrizione, sia nei confronti dei voti ottenuti dalla stessa lista nelle altre circoscrizioni. Il sistema di assegnazione prevede alcune modalità di **correzione** del risultato meramente proporzionale quando esso abbia assegnato seggi in eccedenza o in difetto a liste e circoscrizioni (articolo 83, comma 2, D.P.R. n. 361/1957).

Al termine delle operazioni, l'Ufficio elettorale nazionale **comunica** le assegnazioni agli uffici elettorali circoscrizionali e questi procedono alla **proclamazione** dei candidati, determinandoli in ordine di successione nella lista, sino a concorrenza del numero che spetta a ciascuna di esse.

La circoscrizione Valle d'Aosta, ventisettesima circoscrizione, è costituita in **collegio uninominale** e il deputato ad essa spettante (in base alla popolazione residente) è eletto con il metodo del **maggioritario semplice**. La L. 270/2005 non ha modificato il sistema in vigore, come disciplinato, da ultimo, dalla L. 277/1993. Nella circoscrizione Valle d'Aosta concorrono infatti **candidature individuali** e non liste di candidati.

La disciplina per l'elezione del **Senato** presenta alcune analogie con quella descritta per la Camera, tenuto conto delle differenze legate alla natura dell'organo, che è eletto **su base regionale** (art. 57, co. 1°, Cost.).

I seggi, con esclusione dei sei senatori eletti nella circoscrizione Estero, sono ripartiti e assegnati in ambito regionale, tra le liste di candidati concorrenti mediante riparto proporzionale e le soglie di sbarramento (più elevate) sono anch'esse riferite al totale dei voti conseguiti nella Regione; il premio alla coalizione o lista singola più votata è assegnato regione per regione con l'attribuzione del **55%** dei seggi spettanti, qualora la stessa non abbia già conseguito tale risultato.

Sono ammesse al riparto:

- a) le coalizioni di liste che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi, purché al loro interno sia presente almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3 per cento;
- b) le singole liste non collegate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8 per cento dei voti validi;
- c) e singole liste che hanno ottenuto almeno l'8 per cento sul piano regionale, anche se comprese in coalizioni che non hanno superato il 20 per cento.

I seggi spettanti a ciascuna regione vengono ripartiti tra le coalizioni e le singole liste ammesse al riparto con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Qualora, con tale

operazione, nessuna coalizione o lista singola abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento dei seggi della regione (con arrotondamento all'unità

superiore), tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola **con il maggior numero di voti** regionali. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni e liste singole, secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

I seggi conquistati dalle coalizioni sono poi suddivisi, sempre con lo stesso sistema proporzionale, tra le liste ammettendo al riparto, per ogni coalizione, le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.

Sono proclamati eletti, sino a concorrenza dei seggi assegnati ad ogni lista nella regione, i candidati compresi nella lista stessa, secondo l'ordine di presentazione.

Per le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige sono previsti sistema maggioritario e collegi uninominali, mentre per il Molise si utilizza il metodo proporzionale puro.

Con riferimento alla **circoscrizione Estero** occorre premettere che due leggi di revisione costituzionale (L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'art. 48 Cost.; L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost.) hanno previsto l'elezione da parte

dei cittadini italiani residenti all'estero di sei senatori e di dodici deputati nell'ambito di una "circoscrizione" dedicata.

La nuova disciplina costituzionale lascia invariato il numero complessivo di componenti delle due Camere per cui, detratti dodici deputati e sei senatori eleggibili nella circoscrizione estero, il numero risulta quindi ridotto e pari, rispettivamente, a 618 per la Camera e 309 al Senato.

Con la L. n. 459/2001, con cui venne data attuazione alla previsione costituzionale, sono individuate nella circoscrizione Estero quattro ripartizioni, comprendenti gli stati ed i territori relativi a:

- a. Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b. America meridionale;
- c. America settentrionale e centrale;
- d. Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'estero si esercita per corrispondenza (L. n. 459/2001, art. 1, comma 2). L'attribuzione dei seggi, per i senatori come per i deputati, avviene con criterio proporzionale e si svolge a livello delle quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (ibidem art. 15).

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina per ognuna delle ripartizioni la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nell'ambito della ripartizione. Successivamente l'Ufficio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, che risulta dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato

nella ripartizione. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene proporzionalmente secondo il metodo dei quozienti interi e dei resti più alti.

L'Ufficio elettorale proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine dei voti di preferenza conseguiti. A parità di voti sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

LIMITI E PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

Disciplina dei finanziamenti privati ai singoli candidati

Il mandatario elettorale

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche i candidati possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario elettorale**, il cui nome deve essere comunicato al competente Collegio regionale di garanzia elettorale (legge n. 515/1993, art. 7, comma 3); nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario o postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (legge n. 515/1993, art. 7, comma 4).

Possono versare contributi ai candidati le persone fisiche, enti ed associazioni, le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio mentre sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al venti per cento o di società controllate da queste ultime (legge n. 195/1974, art. 7).

Entro tre mesi dalla proclamazione deve essere trasmessa al Collegio regionale di garanzia elettorale (art. 13, legge 515/1993) una dichiarazione con allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute.

Disciplina dei finanziamenti privati ai partiti

Possono versare contributi per la campagna elettorale dei partiti le persone fisiche, enti ed associazioni, le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (legge n. 195/1974, art. 7).

Così come per accade per i candidati, anche per i partiti sono vietati finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al venti per cento o di società controllate da queste ultime (legge 195/1974, art. 7).

Relativamente ai finanziamenti o contributi per un importo che superi nell'anno la somma di € **5.000,00**, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il partito e il soggetto che li eroga sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari (legge n. 195/1974, art. 7).

Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici possono essere oggetto di detrazione d'imposta da parte delle società e degli enti di cui all'articolo 73,

comma 1, lettere a) e b)²¹ del DPR n. 917/1986 un importo pari al 19 per cento del contributo versato; analogamente, da parte delle persone fisiche, è possibile detrarre un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

Limiti alle spese elettorali

La legge n. 515/1993, all'articolo 7, fissa un limite alle spese sostenibili sia dai singoli candidati che dai partiti e formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale.

Per quanto riguarda le spese dei singoli candidati, il comma 1 prevede che non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione (o collegio) elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni (o collegi) elettorali nei quali il candidato si presenta.

Le spese per la propaganda, anche se direttamente riferibili a un candidato o gruppo di candidati sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza.

Questa disposizione si applica anche alle spese per gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni (legge 515/1993, art. 3, comma 4). I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo delle Camere non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1,00 euro per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera e per il Senato nelle quali è presente con liste di candidati (legge n. 515/1993, art. 10).

Tipologia delle spese elettorali

Sono contemplate nell'art. 11 della legge n. 515 le diverse specie di spese elettorali, vale a dire le diverse voci che debbono essere prese in considerazione da partiti e candidati per il computo del totale della spesa effettuata.

Per spese elettorali si intendono quelle relative a:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

²¹ Art. 73 co.1 lett. a) e b): 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale;

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Le disposizioni di cui all'articolo 95²² del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati

I membri delle due Camere sono tenuti, **entro tre mesi dalla proclamazione**, a presentare²³ presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, e al competente Collegio di garanzia elettorale²⁴, una dichiarazione, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4²⁵ della legge. 659/1981, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce (L. 659/1981 art. 4 co. 4)

²² Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 (da € 1.291,14 a 5.164,57).

²³ L. 515/1993 articolo 7, co. 6.

²⁴ L'obbligo di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 2 della L. 441/1981 anche al Collegio di garanzia elettorale è stato introdotto dall'articolo 7, co. 6 della L. 515/1993.

²⁵ Art. 4, co. 3: nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195 (*partiti e movimenti politici n. d. r.*), e nel primo comma del presente articolo (*parlamentari italiani, europei, consiglieri regionali, provinciali, comunali e candidati alle predette cariche, n. d. r.*), per un importo che nell'anno **superi euro cinquemila** sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

L'obbligo della dichiarazione sussiste sia a carico di chi riceve sia di chi riceve e può essere assolto anche mediante autocertificazione dei candidati (L. 659/1981 art. 4 co. 3).

Alla dichiarazione devono essere allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate (art. 7, co. 6, L. 515/1993).

Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati ²⁶

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Per tale finalità il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione. I controlli sui consuntivi sono effettuati presso la Corte dei Conti da un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

Entro il **15 giugno di ogni anno**, i rappresentanti legali o i tesoriere dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica (*o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano*), sono tenuti a trasmettere alla **Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti**²⁷ il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della L. n. 2/1997, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.

Il rendiconto di esercizio, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso.

Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B, come indicato nell'articolo 8, co. 2, della L. n. 2/1997. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa e deve riportare le somme relative ai crediti per contributi elettorali e rimborsi elettorali.

Unitamente al rendiconto di esercizio e alla nota integrativa, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di

²⁶ L. 515/1993 art. 12.

²⁷ Istituita con la L. n. 96/2012; l'articolo 9 co. 3 dispone che "È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta".

revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto a questi obblighi.

Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, **entro il 15 febbraio dell'anno successivo** a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee²⁸.

Controlli sulla regolarità dei rendiconti presentati dai candidati

Presso la Corte d'Appello ovvero, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione, è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale al fine di vagliare la regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai parlamentari e dai candidati non eletti (L. n. 515/1993, art. 13).

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità.

Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato **entro centottanta giorni dalla ricezione**.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, sempre entro il termine di 180 giorni dalla ricezione, le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare, **entro i successivi quindici giorni**, memorie e documenti a difesa.

Con riferimento alle **sanzioni** irrogabili dal Collegio di garanzia, ai sensi della L. 515/1993, si osserva che:

- per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sulle spese, il Collegio regionale applica, ai sensi dell'articolo 15, co 5, L. n. 515/1993, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.823,00 a € 103.291,00; la mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (art. 15 co. 8);
- in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo (art. 15, co. 6);
- L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza (art. 15, co. 7);

²⁸ L. n. 96/2012 art. 9 co. 5. Per la conoscenza ulteriore della disciplina, con riferimento ai casi di inottemperanza si rinvia alla lettura integrale dello stesso articolo.

- La mancata presentazione nei termini della dichiarazione delle spese per la propaganda elettorale prevista dalla L. 441/1982, previa diffida ad adempiere, ovvero il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, la decadenza dalla carica (art. 15, co 8 e co. 9). Al fine della dichiarazione di decadenza il Collegio di garanzia elettorale comunica l'accertamento definitivo di tali violazioni al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (art. 15, co. 10).

Qualora, entro tre mesi dalla proclamazione, non venga depositata quanto richiesto negli articoli 2 e 3 della L. n. 441/1982 ²⁹ il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea (art. 7, co. 2).

Inoltre, le violazioni all'obbligo imposto ai candidati dalla L. n. 659/1981 di dichiarare al Presidente della Camera tutti i finanziamenti o contributi ricevuti, anche al di fuori della campagna elettorale, il cui importo superi nell'anno la cifra di € 5.000 sono sanzionate con la multa da due a sei volte l'importo del contributo non dichiarato e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale (L. 659/1981, art. 4, co. 3 e comma 6).

La norma contenuta nell'art. 7 della L. n. 195/1974 vieta inoltre qualsiasi finanziamento ai candidati e partiti da parte di organi della pubblica amministrazione. Il finanziamento da parte di società private è ammesso soltanto se deliberato dagli organi sociali e regolarmente iscritto in bilancio. La violazione di tale disposizione è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa sino al triplo delle somme illecitamente versate (L. n. 195/1974, art. 7; L. n. 659/1981, art. 4).

²⁹ Art. 2: "entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina".

Art. 3: "entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2".

Controlli sui consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (L. n. 515/1993 art. 12)

L'effettuazione dei controlli sui consuntivi delle spese elettorali e sui contributi ricevuti per la campagna elettorale dai partiti e dalle formazioni politiche sono compiuti da un apposito **collegio presso la Corte dei conti** (composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario) e consistono nella verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse e devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito.

Nell'ipotesi in cui sia mancato il deposito dei consuntivi ovvero un superamento dei limiti di spesa sono previste sanzioni, come qui si seguito indicato.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 della L. 515/1993 ³⁰, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo³¹.

In caso di mancata indicazione nei consuntivi relativi alle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (L. n. 515/1993 art. 15 co. 14).

In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10 della L. n. 515/1993 ³², il collegio della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che

³⁰ Art. 9 co. 1. [abrogato]

co. 2 : Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti .

co. 3: Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto.

³¹ Da € 51.645,69 ad € 516.456,90.

³² Art. 10. *Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati.

provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità (L. n. 515/1993 art. 15 co. 16).

In caso di mancata indicazione nei consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (L. 515/1993 art 15 co. 15).

Qualora il collegio riscontrasse la violazione di una delle disposizioni previste negli articoli 6, 8 e 9 ³³della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni³⁴.

Rimborsi Elettorali

È attribuito, ai sensi della L. n. 157/1999 ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Il rimborso è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi da rinnovare, ovvero Senato, Camera dei deputati, Parlamento europeo e consigli regionali. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi ai suddetti organi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a € 15.925.000 (L. n. 515/1993 art. 1 co. 5).

La recente normativa introdotta con la L. n. 96/2012 “*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*” ha modificato il sistema di contribuzione pubblica ai movimenti e partiti politici e ha introdotto nuove disposizioni in materia di controllo dei bilanci dei partiti, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile.

Prima dell'entrata in vigore della L. n. 96/2012 l'ammontare di ciascuno dei quattro fondi era pari, per ciascun anno di legislatura degli organi interessati, alla somma risultante

³³ Art. 6: Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 8: Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1

Art. 9: Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

³⁴ Ora da € 103,29 ad € 1032,91.

dalla moltiplicazione di € 1,00 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della Camera. Ora i contributi a carico dello Stato in favore dei partiti politici sono ridotti del 50%; infatti è attribuito, “*ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti.*” (L. n. 96/2012 art. 2 co. 1, primo periodo).

Lo stanziamento per i rimborsi elettorali è fissato nella cifra complessiva di € 91.000.000,00 annui, il 70 per cento dei quali, pari a € 63.700.000, 00 è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 %, pari a euro 27.300.000,00, è erogato, il restante 30% è legato alla capacità di autofinanziamento del partito ed è erogato in maniera proporzionale alle quote associative e ai finanziamenti privati raccolti (L. n. 96/2012 art. 1 co. 1).

I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 % dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (*dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano*), concorrono al contributo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo (ovvero € 27.300.000,00) .

Per il rimborso delle spese per le campagne elettorali nella **Circoscrizione Estero**, la L. n. 157/1999, all'articolo 5 bis stabilisce che i fondi corrispondenti al Senato e alla Camera, sono incrementati nella misura dell'1,5%; ciascuno dei due fondi è suddiviso tra le ripartizioni (rispettivamente comprendenti gli stati ed i territori afferenti l'Europa, l'America meridionale, l'America settentrionale e centrale, l'Africa Asia Oceania e Antartide) della circoscrizione in proporzione alla rispettiva popolazione.

La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto **almeno un candidato eletto** nella ripartizione o che abbiano conseguito **almeno il 4 %** dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa.

I rimborsi in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati (*o di un Consiglio regionale*) **il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto**. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (L. n. 157/1999 art. 1 co. 6).

Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il **rinnovo del Senato** della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti; il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il **rinnovo della Camera** dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto (L. n. 515/1993 art. 9 commi 2 -3).

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ovvero del Consiglio di Presidenza del Senato, rese esecutiva con decreto dei rispettivi Presidenti, è disposta l'erogazione del rimborso per le spese elettorali concernenti il rinnovo delle Camere, *(dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum)* (L. 157/1999, art. 1, comma 2). I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente del ramo del Parlamento competente, entro il 30° giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni (L. n. 96/2012 art. 3, co. 1).

Per accrescere la **partecipazione attiva delle donne alla politica** è previsto a carico dei partiti l'obbligo di destinare una quota pari almeno al 5 % dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi per le spese della campagna elettorale ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle predette iniziative i partiti sono tenuti ad iscrivere una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della L. n. 2/1997³⁵.

I contributi pubblici spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 % qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore (L. n. 96/2012 art. 1 co. 7).

³⁵ Art. 8 *Rendiconto dei partiti e movimenti politici.*

Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.

Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione da parte della **Commissione sulla trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici**³⁶. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti all'obbligo di sottoporre al controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della L. n. 2/ 1997 e dei relativi allegati. Unitamente a tali atti sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione ³⁷, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto a tali obblighi.

In caso di inadempienza a tale obbligo scattano le sanzioni come qui di seguito indicate:

- per inottemperanza all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento;
- per la redazione del bilancio in difformità da quanto prescritto nell'art. 8 della L. n. 2/1997 (vedi nota n. 15), ovvero per la mancata pubblicazione nei termini del

³⁶ Art. 9 co. 3: "È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta."

³⁷ Art. 9 co. 1: Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono **di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa** ai sensi dell'*articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

bilancio sul sito internet del partito³⁸, una decurtazione di un terzo del complessivo contributo annuale (L. n. 96/2012 art. 9 co. 10);

- per l'omissione di dati nel rendiconto di esercizio ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento sino al limite di un terzo dell'importo medesimo (L. n. 96/2012 art 9 co. 11 primo periodo);
- non conformità di una o più voci del rendiconto rispetto all'allegato A alla L. n. 2/1997, come modificato dall'articolo 11, co. 4 della L. n. 96/2012, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento (L. n. 96/2012, art. 9 co 11, secondo periodo);
- omissione, totale o parziale, delle informazioni delle informazioni previste dagli allegati B e C³⁹ della L. n. 2/1997 o non le abbiano rappresentate in forma corretta

³⁸ Art. 9 co. 20: "nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 5, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio".

³⁹ Allegato B: **CONTENUTO DELLA RELAZIONE**

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'*articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;
- 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;
- 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
- 5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'*articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;
- 6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Allegato C : **CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA**

Devono essere indicati:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciarmente da terzi;
- 3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- 7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo del lo stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

o veritiera, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento nel limite di un terzo dell'importo medesimo (L. n. 96/2012 art. 9 co. 12).

Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. Qualora le inottemperanze e le irregolarità siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del movimento politico inottemperante o irregolare. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo (L. n. 96/2012 art. 9 commi 15,16,17).

Qualora le inottemperanze e le irregolarità siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno (L. 96/2012 art. 9 co. 18).

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. n. 689/ 1981⁴⁰, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

⁴⁰ Legge 24/11/1981 “Modifiche al sistema penale”, con la quale, a suo tempo, vennero depenalizzate numerose fattispecie di reato e che si è tradotta, nei casi previsti dalla legge stessa, nella sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o all’ammenda previste in precedenza.

I MEZZI DI INFORMAZIONE

DELIBERA N. 666/12/CONS

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 28 dicembre 2012;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa";

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali";

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica";

VISTI la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" e il regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104;

VISTA la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 225, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2012, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni 24 e 25 febbraio 2013;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013 e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

Art. 2

(Soggetti politici)

1. Ai fini del successivo Capo I del titolo II, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
2. a) le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresentano il Gruppo;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che costituiscono in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato una componente formata da almeno due parlamentari;

d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della

legge 15 dicembre 1999, n. 482;

e) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, i parlamentari non facenti parte delle forze politiche di cui alle lettere c) e d), che di volta in volta rappresentano i Gruppi medesimi.

2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, si intendono per soggetti politici:

a) le coalizioni di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) le liste di candidati di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

CAPO I DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 3 (Ripartizione degli spazi di comunicazione politica)

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, il tempo disponibile è ripartito per il cinquanta per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) e per il cinquanta per cento tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), in proporzione alla loro consistenza parlamentare;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il tempo disponibile è ripartito, con criterio paritario, per metà, tra tutte le coalizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), e, per l'altra metà, tra tutte le liste di cui all'art. 2, comma 2, lett. b).

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nella settimana successiva di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a

cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalità.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate, ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

Art. 4

(Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, quando siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5

(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione

nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità.

3. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità.

Art. 6

(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell'Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.

4. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7

(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma così da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, riscontrabili sui dati del monitoraggio del pluralismo ed osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.

4. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi, inoltre, curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati.

5. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza.

6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'art. 2 e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Art. 8

(Confronti tra candidati premier)

1. Qualora le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra candidati premier devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti candidati, in particolare assicurando la parità di tempo, di parola e di trattamento.

2. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste sia organizzata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e sia collocata nella medesima fascia oraria e abbia identiche opportunità di ascolto.

Art. 9

(Programmi diffusi all'estero)

1. Le emittenti nazionali private i cui programmi sono diffusi all'estero assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto nella medesima circoscrizione e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

2. Le emittenti nazionali private i cui programmi sono ricevuti all'estero assicurano adeguata informazione ai cittadini che votano nella circoscrizione estero.

3. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.

Art. 10

(Illustrazione delle modalità di voto)

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni politiche di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 11

(Programmi di comunicazione politica)

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità.

5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

Art. 12

(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,

fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 13

(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successivamente apportata al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

Art. 14

(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso, di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 15
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 16
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
 - a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 - b) le modalità di prenotazione degli spazi;
 - c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
 - d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 17

(Trasmissioni in contemporanea)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel presente Capo II e nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 18

(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 19

(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

2. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 20

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare singole imprese di radiodiffusione come propri organi ufficiali.

Art. 21

(Conservazione delle registrazioni)

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 22

(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni, nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali

dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

- a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
- b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
- c) la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
- d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali devono essere riconosciute le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 23

(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 24

(Organi ufficiali di stampa dei partiti)

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata ovvero ancora che risulti indicato come tale nello statuto o in altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

2. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste e candidati.

TITOLO IV SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 25 (Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli artt. da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26 (Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 27 (Procedimenti sanzionatori)

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della

trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione servizi media-Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine di 48 ore indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di

attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Roma, 28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE Ad Interim

Laura Aria

PROPAGANDA ELETTORALE: LE REGOLE DEL GARANTE PRIVACY

Garante Privacy - provvedimento 10.01.2013,

(comunicato stampa 15 gennaio 2013)

Si avvicinano le elezioni e l'Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento (pubblicato sulla G.U n. 11 del 14 gennaio 2013) che conferma le regole già stabilite dal provvedimento generale in materia e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall'informativa per i partiti e movimenti politici. Queste le modalità in base alle quali partiti politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e-mail etc.).

Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso. E' necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

Continuerà ad essere obbligatorio raccogliere il consenso per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, i quali dovranno quindi preventivamente manifestare la loro disponibilità a ricevere questo tipo di telefonate. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere sempre informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data all'atto della registrazione dei dati o al momento del primo contatto.

Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 30 aprile 2013.

Garante per la protezione dei dati personali

Provvedimento 10 gennaio 2013

Trattamento dati per attività di propaganda elettorale – esonero dall'informativa

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.sa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.sa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

Considerato che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2012, n. 299, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 dicembre 2012, n. 299, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni del 24 e 25 febbraio 2013;

Considerato che il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali con nota del 24 dicembre 2012 ha invitato i Prefetti di Milano e di Campobasso nell'esercizio delle funzioni di Rappresentante dello Stato nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, previa intesa con i presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni delle due regioni, a indire le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle Regioni Lombardia e Molise, e che con decreti rispettivamente n. 47449 e n. 56527, in data 27 dicembre 2012, il Prefetto di Milano e il Prefetto di Campobasso hanno convocato, per i medesimi giorni del 24 e 25 febbraio 2013, i comizi elettorali per le elezioni dei predetti organi delle Regioni Lombardia e Molise;

Considerato che il Presidente della Regione Lazio, con decreto n. T00420/2012 del 22 dicembre 2012, rinnovando il precedente decreto che fissava la data delle elezioni per i giorni del 10 e 11 febbraio 2013, ha convocato i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni del 24 e 25 febbraio 2013;

Considerato che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che cio' comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonche' della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;

Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa e' resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

Considerato che il Garante, qualora i dati non sono raccolti presso l'interessato, ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice);

Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) con il quale sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonche' di propaganda elettorale e referendaria;

Ritenuto, altresì, che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, a esclusione della lett. B) del punto 4, relativo al trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; il trattamento di tali dati, infatti, e' ora ammesso senza il preventivo consenso degli interessati, salvo che gli stessi non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel "Registro pubblico delle opposizioni" disciplinato dal D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010, n. 256 (art. 130, commi 3-bis e ss., del Codice);

Considerato che, a seguito delle predette modifiche all'art. 130 del Codice e all'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, e' stata introdotta per gli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisirne preventivamente il consenso libero, specifico e informato, che opera solo per i trattamenti dei dati effettuati mediante telefonate con operatore fisico per finalita' di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

Considerato che tale deroga non trova applicazione in relazione ai trattamenti di dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici effettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle consultazioni elettorali, per i quali resta pertanto ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;

Considerato, altresì, che il consenso dell'interessato deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalita' di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore nonche' mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2, del Codice;

Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il citato provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali;

Considerata la necessita' di esonerare, in via temporanea, dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati, che trattano dati personali per esclusiva finalita' di selezione di candidati alle elezioni, di

propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali;

Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare i soggetti, che utilizzano i dati per esclusivi fini di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 30 aprile 2013, solo nelle ipotesi in cui:

I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non sia possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

Ritenuto che, decorsa la data del 30 aprile 2013, partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 giugno 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 giugno 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati che intendano utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212, e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, a esclusione della lett. B) del punto 4 (Elenchi telefonici), in conseguenza delle modifiche all'art. 130 del Codice e dell'istituzione del "registro pubblico delle opposizioni";
2. ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati:
 - a) possono prescindere dall'obbligo di informare gli interessati in ordine al trattamento dei dati personali che li riguardano, sino al 30 aprile 2013, solo se: I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri

- documenti conoscibili da chiunque senza contattare i medesimi interessati, oppure II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non sia possibile inserire un'ideale informativa anche sintetica;
- b) possono continuare, decorsa la data del 30 aprile 2013, a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 giugno 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;
 - c) qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 giugno 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, devono cancellare o distruggere i dati;
3. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2013

Il Presidente
Soro
Il Segretario Generale
Busi

I DECRETI PRESIDENZIALI

D.P.R. 22 dicembre 2012 , n. 225 Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

testo in vigore dal: 8-1-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

D.P.R. 22 dicembre 2012 , n. 226
Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.

testo in vigore dal: 8-1-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013.

La prima riunione delle Camere avra' luogo il giorno di venerdì 15 marzo 2013;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli : Severino

D.P.R. 22 dicembre 2012
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della
circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato
della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'articolo 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 27 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012, con il quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

Il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'articolo 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, e uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di

cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 145

TABELLA A - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

REGIONI	POPOLAZIONE 2011	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)	QUOZIENTE: 198.857		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
PIEMONTE	4.363.916		21	187.919 *	22
VALLE D'AOSTA	126.806	1			1
LOMBARDIA	9.704.151		48	159.015 *	49
TRENTINO-ALTO ADIGE	1.029.475	7			7
VENETO	4.857.210		24	84.642	24
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.218.985	7			7
LIGURIA	1.570.694		7	178.695 *	8
EMILIA-ROMAGNA	4.342.135		21	166.138 *	22
TOSCANA	3.672.202		18	92.776	18
UMBRIA	884.268	7			7
MARCHE	1.541.319		7	149.320 *	8
LAZIO	5.502.886		27	133.747 *	28
ABRUZZO	1.307.309		6	114.167 *	7
MOLISE	313.660	2			2
CAMPANIA	5.766.810		28	198.814 *	29
PUGLIA	4.052.566		20	75.426	20
BASILICATA	578.036	7			7
CALABRIA	1.959.050		9	169.337 *	10
SICILIA	5.002.904		25	31.479	25
SARDEGNA	1.639.362		8	48.506	8
ITALIA	59.433.744	31	269		309

N.B. Il quoziente (198.857), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 9, danno titolo all'assegnazione di un seggio in più alle relative regioni.

TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti
per l'elezione del Senato della Repubblica

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE: 2.104.488		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
EUROPA	2.307.683	1	1	203.195	2
AMERICA MERIDIONALE	1.283.078	1	0	1.283.078 *	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	388.904	1	0	388.904	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	229.312	1	0	229.312	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	4.208.977	4	1		6

N.B. Il quoziente (2.104.488), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

D.P.R. 22 dicembre 2012
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'articolo 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 27 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012, con il quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

Il seguente decreto

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella

A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale è indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 146

TABELLA A - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE 2011	QUOZIENTE: 96.171		TOTALE SEGGI SPETTANTI
		QUOZIENTI INTERI	RESTI	
1.- PIEMONTE 1	2.247.780	23	35.847	23
2.- PIEMONTE 2	2.116.136	22	374	22
3.- LOMBARDIA 1	3.878.549	40	31.709	40
4.- LOMBARDIA 2	4.300.066	44	68.542 *	45
5.- LOMBARDIA 3	1.525.536	15	82.971 *	16
6.- TRENTINO- ALTO ADIGE	1.029.475	10	67.765 *	11
7.- VENETO 1	2.923.457	30	38.327 *	31
8.- VENETO 2	1.933.753	20	10.333	20
9.- FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.218.985	12	64.933 *	13
10.- LIGURIA	1.570.694	16	31.958	16
11.- EMILIA ROMAGNA	4.342.135	45	14.440	45
12.- TOSCANA	3.672.202	38	17.704	38
13.- UMBRIA	884.268	9	18.729	9
14.- MARCHE	1.541.319	16	2.583	16
15.- LAZIO 1	3.997.465	41	54.454 *	42
16.- LAZIO 2	1.505.421	15	62.856 *	16
17.- ABRUZZO	1.307.309	13	57.086 *	14
18.- MOLISE	313.660	3	25.147	3
19.- CAMPANIA 1	3.054.956	31	73.655 *	32
20.- CAMPANIA 2	2.711.854	28	19.066	28
21.- PUGLIA	4.052.566	42	13.384	42
22.- BASILICATA	578.036	6	1.010	6
23.- CALABRIA	1.959.050	20	35.630	20
24.- SICILIA 1	2.393.438	24	85.334 *	25
25.- SICILIA 2	2.609.466	27	12.849	27
26.- SARDEGNA	1.639.362	17	4.455	17
27.- VALLE D'AOSTA	126.806	1	30.635	1
ITALIA	59.433.744	608		618

N.B. Il quoziente intero (96.171), ai fini dell'art. 56, comma quarto, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 10, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

TABELLA B - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti
per l'elezione della Camera dei deputati

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE: 526.122		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
EUROPA	2.307.683	1	4	203.195	5
AMERICA MERIDIONALE	1.283.078	1	2	230.834 *	4
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	388.904	1	0	388.904 *	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	229.312	1	0	229.312	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	4.208.977	4	6		12